

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VCO

Via Mazzini n. 117 - Omegna (VB)

Affidamento del servizio di assistenza medica nella specialità di Pediatria presso i presidi ospedalieri di Domodossola e di Verbania per un periodo

di mesi sei – LOTTO UNICO - Cig: 884709DA78.

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB), C.F. e P.IVA 00634880033, qui rappresentata dal Dr.

Andrea Chiodi, Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici, giusti poteri conferiti con deliberazione n. 548 del 04/07/2024 (di seguito per

brevità denominata **“A.S.L. VCO”** o anche **“Stazione appaltante”**)

E

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede della Società (di  
seguito nominata, per brevità, anche solo **“Appaltatore”** o **“Aggiudicatario”**)

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 753 del 2025 questa Azienda ha autorizzato la contrattazione da espletarsi tramite procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di assistenza medica nella specialità di  
pediatria presso i presidi ospedalieri di Domodossola e di Verbania per un periodo di mesi sei, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1, del Codice;

- la procedura si è svolta mediante la piattaforma Sintel di ARIA;

- è stata data adeguata pubblicità alla gara secondo la normativa vigente;

- in seguito all'espletamento della gara di cui sopra è risultata aggiudicataria della fornitura de qua – Lotto/i \_\_\_\_\_ -

la società \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, come da deliberazione di  
aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- a carico dell'aggiudicatario, da parte della **“A.S.L. V.C.O.”**, sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ex artt. 94,  
95, 96, 97 e 98 d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle  
dichiarazioni rilasciate, di dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del presente contratto;

- ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia prevista dall'art. 83 e ss. del d.lgs. 159/2011, la Capofila "A.S.L. V.C.O." ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta di informazione antimafia con protocollo \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le parti, come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUVE:**

**1) OGGETTO DELL'APPALTO** – L'A.S.L. VCO, prendendo atto dell'aggiudicazione del "servizio di assistenza medica nella specialità di pediatria presso i presidi ospedalieri di Domodossola e di Verbania per un periodo di mesi sei" (lotto unico), giusta deliberazione n. \_\_\_\_\_ del Direttore generale dell'A.S.L. V.C.O. del \_\_\_\_\_, affida all'appaltatore, che dichiara di accettare e accetta senza condizione e riserva alcuna, il suddetto appalto. Esso è accettato integralmente con la sottoscrizione del presente contratto; l'aggiudicatario, formalmente, si obbliga a darvi completa e puntuale esecuzione, nei termini e nei modi, nonché alle condizioni tutte previste dalla lex di gara e dall'offerta a suo tempo formulata.

**2) DURATA CONTRATTUALE** – Il presente contratto avrà durata di mesi sei a decorrere dal\_\_\_\_\_.

**3) CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE** – Il corrispettivo dell'appalto per il "servizio di assistenza medica nella specialità di pediatria presso i presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania per un periodo di mesi sei" – Lotto unico - CIG \_\_\_\_\_ - è pari ad € \_\_\_\_\_/h per la GA. Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'A.S.L. VCO sarà liquidato su presentazione di regolari fatture, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo contestazione circa la regolarità della stessa e previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore. Le parti concordano che il saggio di interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura legale vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico secondo la normativa vigente con cadenza mensile posticipata rispetto al servizio.

**4) CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE** - L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Egli, in particolare, si impegna a fornire quanto richiesto in conformità agli standard qualitativi previsti dalla documentazione di gara, a rispettare i termini di erogazione del servizio e a garantire i requisiti di sicurezza e normativi richiesti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), o suoi ausiliari, vigileranno a che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità a tutte le condizioni contrattuali e potranno, in qualsiasi momento e con le modalità che riterranno più opportune, procedere al controllo e senza obbligo di preavviso. L'esito negativo di detti controlli potrà determinare l'applicazione di procedimenti sanzionatori e/o emettere rapporti di non regolare esecuzione del servizio secondo la normativa vigente.

È fatto divieto di subappaltare l'integrale esecuzione del contratto così come specificato nell'art.6 del Disciplinare di gara.

**5) PENALI E RISOLUZIONE** – In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali e/o inadempimenti reiterati la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste dall'art. 126, comma uno, del Codice dei contratti pubblici, così come quantificate e dettagliate dalla documentazione di gara all'art. 16 del Capitolato.

L'applicazione delle penali avrà luogo mediante compensazione con eventuali crediti dell'appaltatore e il relativo importo sarà detratto dalle

fatture emesse successivamente al momento di maturazione delle penali stesse, ovvero mediante prelievo dal deposito cauzionale.

Nei casi indicati dall'art. 122 del d.lgs. 36 del 2023 la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, l'Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato prestazionale.

**6) GARANZIE** - A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore presta la seguente polizza fideiussoria, trasmessa con prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_: cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 18 del Disciplinare di gara descrittivo e prestazionale, con polizza n.\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla - nel termine che sarà prefisso - qualora la A.S.L. VCO abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa.

**7) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE** - L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dal proprio personale dipendente o assimilato. L'Aggiudicatario ha consegnato in copia alla Stazione appaltante, con P.E.C. prot. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), polizza assicurativa per la responsabilità civile dei prestatori d'opera (RCO) e polizza RCT professionale obbligatoria per ogni professionista.

**8) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI** - L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, pena nullità del presente atto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente servizio; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui le transazioni inerenti l'appalto verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, laddove non lo abbia già fatto, si impegna altresì a trasmettere gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti e, parimenti, si impegna a notificare all'A.S.L. VCO, entro sette giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente.

L'impresa, inoltre, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestate nei confronti dei propri rappresentanti legali, degli organi sociali o dei dirigenti della stessa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale.

**9) CONDIZIONE RISOLUTIVA ANTIMAFIA** – Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria. Ove questo non avvenga, l'A.S.L. VCO recederà di diritto dal presente contratto, fatto salvo il pagamento, a favore dell'appaltatore, della quota di contratto già eseguito.

**10) RISERVATEZZA INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI** – L'A.S.L. VCO informa, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), che con la firma del presente atto l'appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e dei propri dipendenti o parificati, alla loro conservazione in banche dati e archivi informatici e alla trasmissione degli stessi ad altri Uffici al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'appaltatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nonché di non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa in materia. L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente, in ragione dell'esecuzione del presente contratto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.L. VCO ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti che dovessero derivare all'amministrazione.

**11) CODICE DI COMPORTAMENTO** – L'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla l. 190/2012, si impegna all'accettazione integrale del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO, in quanto applicabile, pubblicato sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La sua accettazione costituisce condizione essenziale per l'affidamento della presente fornitura.

Nel caso in cui il comportamento dell'appaltatore si configuri come una violazione dei principi del Codice, l'A.S.L. VCO risolverà il presente contratto e avrà diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine e onorabilità.

**12) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO** – Si intendono qui esplicitamente richiamati il Capitolato prestazionale, parte integrante della presente scrittura privata, il Disciplinare di gara e l'offerta presentata in sede di procedura di affidamento e depositata in atti presso l'ufficio del R.U.P.

**13) FORO COMPETENTE** – Ogni controversia insorta in ordine all'esecuzione del presente contratto dovrà essere deferita al giudice civile nella cui competenza territoriale è ricompresa l'A.S.L. VCO.

**14) DISPOSIZIONI FINALI** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al Capitolato

prestazionale sopra citato, che le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, ed inoltre alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia. Per ogni effetto del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale e domicilio digitale presso la casella di posta certificata: \_\_\_\_\_

**15) FORMA DEL CONTRATTO E SPESE** - Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale, che si intende apposta anche per le clausole vessatorie sotto richiamate ai sensi dell'art. 1341 c.c. L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento di F24 Elide presentato dall'impresa e depositato agli atti. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26/04/1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente contratto viene redatto su due fogli per cinque facciate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per A.S.L. VCO - Il direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici

(dr. Andrea Chiodi)

Per \_\_\_\_\_ - Il Legale rappresentante

(dott. \_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'appaltatore dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt. n. 5) Penali e risoluzione; n. 7) Responsabilità dell'appaltatore; n. 10) Riservatezza informazioni e trattamento dati; n. 11) Codice di comportamento; n. 13) Foro competente.